

(N. 1211)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1370)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 LUGLIO 1950

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari  
per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.

#### Art. 2.

Agli allievi di cui al precedente articolo 1 è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

L'indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

#### Art. 3.

Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonché quelle di carattere personale e straordinario.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manu-

tenzione del vestiario e le altre che saranno di volta in volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

Art. 4.

Alla spesa di lire 71.187.000 derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con i fondi già stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, prelevando le somme di lire 46.645.000 e di lire 18.054.000 rispettivamente dai capitoli 235 e 236 in favore

dei capitoli 32 e 78 e stornando la somma di lire 6.488.000 dal capitolo 167 al capitolo 130.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge che ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1949-50.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.